

CCNL di comparto: le novità sui permessi

Antonio Palcich

Maria Grazia Papuzzo

Cosa trattiamo

- Permessi previsti dal CCNL:
principali novità
- Permessi previsti da specifiche
disposizioni di legge
- Presentazione di casi



I permessi previsti dal CCNL



Permessi per motivi personali o familiari (docenti a tempo indeterminato)

art. 15, c. 2, CCNL 2006/09

3 giorni complessivi per anno scolastico retribuiti

Il motivo personale o familiare deve essere documentato, anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i **sei giorni di ferie** durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma

Concessione delle Ferie per Motivi Personalini ai Docenti

Normativa di Riferimento:

Comma 54 Legge di Stabilità 2013 (L. n. 228/2012)

Ferie del personale docente (sia a tempo determinato che indeterminato):

Fruibili nei giorni di sospensione delle lezioni (calendari regionali)

Esclusi i giorni destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative

Durante l'anno scolastico, fruibili max 6 giorni lavorativi, solo se non comportano oneri aggiuntivi per la scuola

Dichiarazione Congiunta n. 2 al CCNL 18-01-2024:

Conferma l'applicazione dei commi 54, 55 e 56 della Legge 228/2012

La fruizione dei 6 giorni di ferie per motivi personali o familiari è esclusa se comporta oneri per la scuola, come la necessità di sostituzione del docente

Permessi per motivi personali o familiari (ATA a tempo indeterminato)

art. 67 CCNL 2019/21

18 ore complessive per anno scolastico retribuite

Il motivo personale o familiare deve essere documentato, anche mediante autocertificazione

Non possono essere fruiti congiuntamente ad altri permessi o recuperi orari

La fruizione per un'intera giornata lavorativa riduce convenzionalmente di sei ore il monte ore annuale

Non è possibile usufruire del permesso per frazioni inferiori a una sola ora

Permessi per motivi personali o familiari (docenti e ATA a tempo determinato)

con contratto al 30/06 e al 31/08)

(art. 35, comma 12 CCNL 2019/21)

**3 giorni di permesso retribuito per anno
scolastico**

Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore con le modalità di cui all'art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari)

supplenze brevi e saltuarie

(art. 35, comma 13, CCNL 2019/21)

**6 giorni di permesso NON retribuito per
anno scolastico** per i motivi previsti dall'art.
15 comma 2 del CCNL 2007

Interrompono la maturazione dell'anzianità servizio a tutti gli effetti

Permessi per motivi personali o familiari

Sentenza: Civile Ord. Sez. Lav. N. 12991/2024

Punto chiave:

Il motivo deve giustificare l'indisponibilità alla prestazione lavorativa

Il dirigente ha il potere di valutare l'opportunità del permesso con un bilanciamento delle esigenze

Caso specifico:

Richiesta non documentata adeguatamente (accompagnare la moglie fuori Milano)

Mancata specificazione o documentazione della necessità dell'assenza

Permessi per visite ed esami specialistici (ATA a tempo indeterminato e a tempo determinato)

Art. 69 CCNL 2019/21

18 ore complessive per anno scolastico

Sono comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro

Sono fruibili su base sia giornaliera che oraria

Non possono essere usufruite congiuntamente ad altri permessi o recuperi orari

Il comporto e le trattenute si calcolano come per le assenze per malattia

Per la fruizione di un'intera giornata lavorativa l'incidenza dell'assenza sul monte ore annuale viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza

L'assenza è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura

Permessi per visite ed esami specialistici docenti

con contratto a tempo indeterminato, al 30/06 e al 31/08)

- permesso breve
- **fino a 3 giorni** di permesso **retribuito** per motivi personali
- assenza per malattia di cui all'art. 17 CCNL 2006/09 e all'art. 35 commi 3 e 4 CCNL 2019/21 con conseguente valutazione nel periodo di comporto e trattenuta di cui alla L. 133/2008

supplenze brevi e saltuarie

- permesso breve
- **fino a 6 giorni** di permesso **non retribuito** per motivi personali
- assenza per malattia (17 CCNL 2006/09 e 35 comma 6 CCNL 2019/21 con conseguente valutazione nel periodo di comporto e trattenuta di cui alla L. 133/2008).

Permessi brevi orari soggetti a recupero docenti

art. 16 CCNL 2006/09

*"Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il **personale docente fino ad un massimo di due ore**"*

Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione

Il limite annuale per i docenti corrisponde al proprio orario settimanale:

- Scuola dell'infanzia fino a 25 ore
- Scuola primaria fino a 24 ore
- Scuola secondaria fino a 18 ore

Permessi brevi orari soggetti a recupero docenti

- Possono essere concessi a domanda
- Non è prevista documentazione giustificativa
- Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio

Recupero permessi brevi docenti

Il recupero:

Viene effettuato entro i due mesi lavorativi successivi, in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio

Avviene prioritariamente in attività di supplenza o in interventi didattici integrativi, con precedenza nelle classi in cui è avvenuta l'assenza

Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede alla trattenuta

Permessi brevi orari soggetti a recupero ATA

art. 16 CCNL 2006/09

- non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico
- durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio

Permessi per lutto docenti e ATA a tempo indeterminato

art. 15, c. 1, CCNL 2006/09

3 giorni retribuiti fruiti per il decesso:

- **coniuge o parte dell'unione civile** spetta anche in caso di separazione giudiziale non essendo sciolto il vincolo coniugale ma non in caso di divorzio
- **parenti entro il secondo grado**
- **convivente o componente la famiglia anagrafica** - la convivenza è dimostrata da certificazione anagrafica resa da parte dell'interessato (anche con autocertificazione)
- **affini di 1° grado (suoceri, genero, nuora)** - con sentenza della Cassazione n. 2828 del 7 giugno 1978 si afferma che «*la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio non determina la caducazione del vincolo di affinità fra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge...cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4»*

Permessi per lutto docenti e ATA a tempo indeterminato

I 3 giorni si riferiscono ad ogni evento luttuoso e possono essere anche non continuativi purché fruiti entro un congruo lasso di tempo (Parere ARAN 2/7944 del 19/11/2003)

Attenzione! Al personale della scuola non si applica la legge n. 53/2000 per questa tipologia di permessi

- Devono essere documentati o autocertificati
- Sono da erogarsi, a domanda, da presentarsi al DS da parte del personale
- Non possono essere fruiti frazionatamente ad ore ma solo in giorni

Permessi per lutto docenti e ATA a tempo determinato (30/06, 31/08 e brevi)

art. 35, c. 8, CCNL 2019/21

Il dipendente di cui al presente articolo ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito per lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado

Non riducono le ferie e sono valutati a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio

Permessi per matrimonio docente e ATA a tempo indeterminato

art. 15, c. 3, CCNL 2006/09

15 giorni retribuiti consecutivi con decorrenza indicata dal dipendente ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi all'evento

Devono essere documentati o autocertificati

Sono da erogarsi, a domanda, da presentarsi al DS da parte del personale

Non possono essere fruiti frazionatamente ad ore ma solo in giorni

Il permesso non spetta in occasione del solo matrimonio religioso non avendo rilevanza civile

Permessi per matrimonio docenti e ATA a tempo indeterminato

Il permesso per matrimonio spetta anche:

- In occasione del matrimonio religioso una volta contratto quello civile: il lavoratore sceglie in quale delle due occasioni beneficiare del permesso
- Per un secondo matrimonio (in caso di divorzio o decesso del coniuge) anche se il lavoratore ne ha già fruito nel primo (TAR Lazio 20/11/95 n. 1760)
- In occasione di matrimonio celebrato all'estero anche senza la trascrizione e le pubblicazioni (parere Consiglio di Stato n. 621 del 1 febbraio 2008)
- Per le unioni civili (Legge 76/2016 art. 1 comma 20)

Permessi per matrimonio docenti e ATA a tempo determinato (31/08, 30/06 e breve)

art. 35, c. 9, CCNL 2019/21

abroga e sostituisce l'art 19 del CCNL 2006/09

Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio (da una settimana prima a due mesi dopo)

Non riducono le ferie e sono valutati a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio

Permessi per partecipazione a concorsi o esami

Docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato

Art. 15 comma 1 del CCNL 2006 09

Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a **8 giorni di permessi retribuiti** per partecipazione a concorsi od esami complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

Docenti e ATA con contratto a tempo determinato (30/06, 31/08 e brevi)

Art. 35 del CCNL 2019 21

Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato sono concessi permessi **non retribuiti** per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di **8 giorni complessivi** per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Interrompono l'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Permessi per formazione

Art. 36 del CCNL 2019/21

abroga e sostituisce gli artt. 64 e 65 del CCNL 2006/09

Comma 6 Partecipazione alle iniziative di aggiornamento

Autorizzazione del dirigente scolastico: Il personale può partecipare, con il consenso del dirigente e in base alle esigenze di servizio, a iniziative di aggiornamento

Iniziative organizzate da enti accreditati: Queste includono attività formative svolte dall'amministrazione, dalle Università o da enti accreditati

Limiti di ore per la formazione: La partecipazione avviene nel limite delle ore necessarie, privilegiando lo sviluppo e l'arricchimento della professionalità

Possibilità di estensione delle ore: Il numero di ore può essere aumentato in base alle esigenze formative e al tempo necessario per raggiungere la sede di formazione

Permessi per formazione

Comma 8 Diritto a 5 giorni di formazione

Cinque giorni di esonero dal servizio: Il personale docente ha diritto a 5 giorni all'anno per partecipare a iniziative di formazione. I criteri per la loro concessione sono oggetto di confronto a livello di istituzione scolastica.

Sostituzione del personale: È prevista la sostituzione del docente assente secondo la normativa vigente sulle supplenze brevi.

Partecipazione ad attività artistiche: Gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche hanno diritto a partecipare ad attività musicali e artistiche, considerate attività di formazione.

Valido per tutti i gradi scolastici: Il diritto ai 5 giorni di formazione è applicabile in tutti gli ordini di scuola, con esonero dal servizio

Permessi per formazione

Comma 10 Opportunità per formatori e docenti

Cinque giorni per i formatori: Gli stessi 5 giorni di formazione sono disponibili anche per i docenti che partecipano come formatori, esperti o animatori

Flessibilità dell'orario: Il dirigente scolastico assicurare la flessibilità dell'orario di lavoro per facilitare la partecipazione alle attività formative

Non cumulabilità dei giorni: I 5 giorni di esonero non sono cumulabili se il docente partecipa sia come formatore sia come discente

Priorità per corsi universitari: Gli insegnanti diplomati in servizio hanno priorità nell'accesso a percorsi universitari e lauree

I permessi previsti da
particolari
disposizioni di legge

Permessi previsti da specifiche disposizioni di legge

Donazione di sangue: 1 giorno di riposo retribuito per tutti i dipendenti (art. 8 legge 219/2005)
Qualora la donazione non sia possibile per inidoneità alla stessa, il tempo occorrente per tale accertamento si considera giustificato

Il periodo di assenza è retribuito e valido a tutti gli effetti

Donazione di midollo osseo: il personale ha diritto ad assentarsi per tutto il periodo necessario, dal pre-trapianto alla post-donazione, con diritto all'intera retribuzione (art. 8 legge 219/2005)

Testimonianza in giudizio: chi viene chiamato a testimoniare ha l'obbligo giuridico di presentarsi dinanzi al giudice (art. 255 c.p.c.; artt. 132 e 133 c.p.p.). Se la testimonianza è resa nell'interesse dell'amministrazione, il dipendente sarà considerato in servizio ad ogni effetto; in caso contrario, il dipendente dovrà richiedere le ferie o un permesso per motivi personali

Permessi previsti da specifiche disposizioni di legge

Diritto allo studio: 150 ore per ogni anno solare, da fruire secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa regionale.

I permessi sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi tirocini e/o esami.

Occorre comunque, per i criteri di concessione, fare riferimento al CIR della propria regione.

Permessi previsti da specifiche disposizioni di legge

Legge Signorello: più propriamente, legge n. 26/1980. Consente ai dipendenti pubblici di usufruire di un'aspettativa senza assegni, qualora il proprio coniuge sia in servizio all'estero alle dipendenze di altre amministrazioni pubbliche. La legge n. 335/1985 ha esteso la possibilità anche nel caso in cui il coniuge sia dipendente di soggetti non statali.

L'amministrazione può revocare l'aspettativa in qualsiasi momento, per ragioni di servizio o per la cessazione di destinazione all'estero del coniuge.

Secondo la giurisprudenza (TAR Lazio n. 727/1989, TAR F.V.G. n. 42/2002), l'azienda del coniuge deve avere la propria sede in Italia e non è possibile fissare autonomamente all'estero la sede del proprio lavoro. Di parere difforme l'ARAN (RAL 1825/2016), secondo cui il fatto che il coniuge presta servizio all'estero è sufficiente per poter concedere l'aspettativa.

Aspettativa per motivi personali (art. 69 e 70 DPR 3/1957)

L'aspettativa senza assegni per motivi personali deve essere motivata dal lavoratore. Essa non spetta di diritto, potendo essere negata, ritardata o ridotta dall'amministrazione per esigenze di servizio, per le quali può anche essere revocata durante la sua fruizione.

Può essere usufruita per un periodo non superiore all'anno. In caso di frazionamento, due periodi di aspettativa si sommano, ai fini del raggiungimento di tale limite, se fra essi non vi è stato servizio attivo per almeno sei mesi. In ogni caso, anche frazionata, l'aspettativa non può eccedere due anni e mezzo in un quinquennio.

Raggiunto il limite di un anno, oppure il limite di due anni e mezzo in un quinquennio, l'aspettativa può essere prorogata per motivi di particolare gravità, per un unico periodo non superiore a sei mesi.



CASI



Per il personale ATA i permessi brevi possono essere concessi per un minutaggio inferiore all'ora?

Non prevedendo nulla il CCNL, si può richiamare quanto precisato dall'ARAN, nella raccolta sistematica sui permessi brevi del Comparto Autonomie Locali ove è stato chiarito che "L'ampia e generica formulazione della disciplina contrattuale, ad avviso della scrivente Agenzia, consente l'utilizzo dei permessi di cui si tratta anche, eventualmente, per un periodo di tempo inferiore all'ora

È possibile usufruire del permesso per motivi personali con motivazioni generiche?

- Il lavoratore deve **motivare in modo adeguato e specifico** la richiesta di permesso
- In assenza di motivazione o se la motivazione non è adeguata a giustificare l'indisponibilità del lavoratore a rendere la prestazione, il permesso **non può essere concesso**
- **Il Dirigente** valuta la richiesta bilanciando:
 - ✓ L'interesse del lavoratore
 - ✓ L'esigenza di regolarità del servizio

Il personale che deve sostenere la prova di un concorso, deve obbligatoriamente ricorrere a uno dei giorni di permesso specifici a tal fine?

- I giorni per sostenere le prove di concorsi o esami non possono essere utilizzati ad altri fini
- Nulla vieta, però, che il personale, per sostenere tali prove, usufruisca di altre tipologie di permesso (ad esempio, motivi personali, ferie o permessi brevi)

È possibile usufruire di un permesso per la formazione, se l'evento non è organizzato da un Ente accreditato dal Ministero?

- Il CCNL non pone alcuna limitazione specifica per usufruire dei permessi per la formazione
- Il dirigente scolastico è però tenuto a esplicitare preventivamente i criteri in base ai quali intende autorizzare la fruizione dei permessi per la formazione
- Tali criteri sono oggetto di confronto con le rappresentanze sindacali
- La concessione dei permessi per la formazione, pertanto, deve tenere conto dei criteri preventivamente stabiliti a livello di istituzione scolastica



associazione nazionale dirigenti pubblici
e alte professionalità della scuola

Grazie dell'attenzione

Domande?
consulenza@anp.it

